

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO.

ARTICOLO 1 Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, consulenza e ricerca nonché di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6 del D.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti semplicemente definiti "incarichi").
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli art. 2222 e 2230 del Codice civile.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i contratti disciplinati dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.; gli incarichi per l'attuazione della normativa in tema di disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge 7 giugno 2000 n. 150; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione nonché per il ricorso alle funzioni notarili. Inoltre il presente regolamento non si applica alle prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati, nonché agli incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni, commissioni obbligatorie, commissioni di gara e di concorso, ed ai componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione .

ARTICOLO 2 Conferimento degli incarichi e determinazione del tetto di spesa

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del dirigente/responsabile di area che intende avvalersene, il quale può ricorrervi con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o nell'ambito delle previsioni del programma approvato dall'organo consiliare della Comunità Montana nonché nei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano esecutivo di gestione, qualora approvato, e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi devono essere sempre conferiti per iscritto, mediante apposito contratto, il cui schema va approvato, preliminarmente alla sua sottoscrizione, con apposita determinazione ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000.
3. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo annuale o triennale.

ARTICOLO 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi professionali

1. Le persone fisiche cui si intendono conferire incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa devono essere in possesso di particolare “comprovata” specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della “comprovata” specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alle Comunità Montane o ad obiettivi e progetti specifici e determinati previsti dal programma approvato dall’organo consiliare e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
 - b) con la determinazione di cui all’articolo 2, deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della Comunità Montana. Tale impossibilità è da intendersi accertata sia nel caso di assenza delle professionalità richieste, sia nel caso di presenza delle professionalità richieste ma di impossibilità del loro utilizzo nei tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti di cui alla lettera a del presente comma;
 - c) sono vietati incarichi a tempo indeterminato. La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) nello schema di contratto di cui all’articolo precedente devono essere indicati durata, luogo, oggetto e compenso previsti per lo svolgimento dell’incarico;
 - e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui al successivo articolo.
3. I soggetti estranei all’Amministrazione cui si intendono conferire incarichi di cui al presente regolamento se persone fisiche devono possedere i requisiti di cui al comma 1, se soggetti diversi da persone fisiche devono comunque assicurare di adibire allo svolgimento dell’incarico persone di particolare e comprovata specializzazione.

ARTICOLO 4

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curriculum professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. L’Ufficio competente procede alla valutazione dei curriculum presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione e, ove ritenuto opportuno per la specialità della collaborazione, da membri esterni a cui verrà riconosciuto un gettone a titolo di rimborso spese.
3. Il dirigente/responsabile di area interessato predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo dell’Ente e sul sito internet dell’amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'Ente;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni consecutivi, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli;
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) la durata e il luogo dell'incarico;
 - g) il compenso complessivo lordo per la prestazione. Il corrispettivo è stabilito in funzione dell'attività oggetto della prestazione, della quantità e qualità dell'attività che costituisce oggetto della prestazione, dell'eventuale messa a disposizione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. In particolare il corrispettivo della prestazione viene determinato facendo riferimento, di norma, ai valori remunerativi di mercato rilevabili al momento della stipula del contratto.
4. All'esito della valutazione dei curriculum e del colloquio, ove richiesto, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con determinazione del dirigente/responsabile di area interessato.
 5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

ARTICOLO 5

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, il dirigente/responsabile di area interessato può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando la procedura concorsuale sia andata deserta;
 - b) nel caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) nel caso di assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

ARTICOLO 6

Liste di accreditamento di esperti

1. L'Amministrazione può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
2. L'Amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

ARTICOLO 7

Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore .
2. Il disciplinare di incarico, il cui schema viene approvato con la determinazione di conferimento dell'incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

ARTICOLO 8

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti approvati dall'amministrazione e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimenti ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente/responsabile di area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente/responsabile di area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente/responsabile di area può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente/responsabile di area competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

ARTICOLO 10

Pubblicità ed efficacia

1. In recepimento ed attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'articolo 53, comma 14 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, gli incarichi di cui al presente regolamento sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:
 - a) preliminare al conferimento:

oltre alle forme di pubblicità già obbligatorie per legge, l'intenzione di conferire un incarico va sempre resa nota mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio della Comunità Montana e sul sito internet della Comunità Montana per almeno dieci giorni consecutivi. L'avviso deve contenere gli elementi essenziali dell'incarico che si intende conferire, i requisiti che devono essere posseduti, la documentazione da produrre, i criteri che verranno seguiti per la comparazione ed il termine per la presentazione della documentazione;
 - b) contestuale al conferimento:

in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 662/1996 e s.m.i. e dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i provvedimenti di conferimento degli incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare convenuto, vanno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Comunità Montana in un'apposita sezione;
 - c) successiva al conferimento:

in attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 gli elenchi degli incarichi conferiti vanno pubblicati su sito internet della Comunità Montana in un'apposita sezione ed aggiornati semestralmente successivamente alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

ARTICOLO 11

Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione.
2. Quelli di importo superiore a 5.000,00 euro – IVA esclusa, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 24 dicembre 2005 n. 266, vanno inviati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione. L'invio si intende soddisfatto con la trasmissione, a cura dell'organo di gestione che l'ha adottata, della determinazione di affidamento di uno degli incarichi di cui al presente regolamento.
3. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

ARTICOLO 12

Società in house

1. Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia dal presente regolamento. La Comunità Montana provvederà ad effettuare un controllo a campione sull'osservanza delle regole da parte delle Società partecipate.